



Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE N. 1175 DEL 25.05.2018

OGGETTO: Riammissione in servizio dipendente matr. 24.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE – DIRETTORE

Premesso:

- che il dipendente matr. 24, sottoposto a misura restrittiva della libertà personale (arresti domiciliari), con determinazione dirigenziale n. 16 dell'11.02.2016, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL del 11.04.2008, veniva sospeso dal servizio, in via cautelare, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà;
- che con il medesimo atto, visto l'art. 55-ter del D.Lgs. 165/2001, si facevano salvi gli eventuali ulteriori successivi provvedimenti;
- che l'art. 5, comma 3 del CCNL 11.4.2008, dispone che l'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2 dello stesso articolo e cioè, se i fatti che hanno comportato la sospensione sono comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento di cui all'art. 3 (codice disciplinare allegato al CCNL) commi 7 e 8 (licenziamento con o senza preavviso);
- che con determinazione n. 1050 del 19.05.2017 si procedeva alla revoca della sospensione cautelare obbligatoria e si stabiliva di applicare la sospensione cautelativa facoltativa al medesimo dipendente, sino alla sentenza definitiva e/o comunque nei termini previsti dall'art. 5 comma 10 del CCNL 11.4.2008;

Letta l'istanza assunta al prot. gen. di questo Ente in data 25.05.2018 al n. 0021016 con la quale il dipendente matr. 24 chiede di essere riammesso in servizio;

Dato atto che la valutazione dell'amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione di impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione (CdS, sez. VI.4244/2006);

Dato atto, altresì, che dalla sospensione del servizio (obbligatoria e facoltativa) sono trascorsi oltre anni 2 e mesi 3, ed ad oggi ancora è in corso il giudizio penale;

Evidenziato che il dipendente oggi assente, una volta reintegrato in servizio, potrebbe essere assegnato ad altra e diversa sede, allontanandolo in tal modo dai luoghi ove è stato commesso il reato contestato dal giudice, nelle more della definizione del procedimento penale a suo carico ancora in essere;

Dato atto, altresì che il dipendente ha dichiarato che è l'unico percettore di reddito all'interno del proprio nucleo familiare;

Atteso :

- che la presunzione di innocenza è sancita dall'art. 27, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”* e deve essere considerato tale, quindi, sino alla sentenza di condanna confermata all'eventuale terzo grado di giudizio della Corte Suprema di Cassazione;
- che il fondamento stabilito dal citato art. 27, comma 2 della Carta costituzionale, per altro verso sancisce anche che nessuno può essere considerato colpevole senza prova di aver violato una legge, ed è sostanzialmente applicato dall'art. 1 del Codice penale vigente;

Ritenuto pertanto alla luce delle motivazioni suesposte di poter procedere a riesaminare la situazione di fatto e per l'effetto riammettere in servizio del dipendente n. 24;

Visto l'art. 4 del CCNL 11.4.2008 relativo al rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nel quale viene specificato che il procedimento penale sospende il procedimento disciplinare.


Visto l'art. 55 - ter del DLgs. n. 165/2001 (*“Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”*).

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012, conv. con mod. dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI DARE ATTO**, alla luce di quanto sopra e della costante giurisprudenza in materia, che si ritengono sussistenti e convenienti le ragioni per la riammissione in servizio del dipendente matr. 24, a far data dal 28.05.2018.
2. **DI ASSEGNARE** per motivi di opportunità il citato dipendente presso il CPI di Benevento.
3. **DI DARE ATTO** che al dipendente in parola a seguito della riammissione in servizio compete il trattamento economico in godimento alla data di sospensione cautelare dal servizio dando atto che non risulta possibile procedere alla ripetizione dei trattamenti economici non percepiti dalla data della sospensione cautelare alla data di riammissione in servizio atteso che risulta ancora in itinere il procedimento penale e che il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso fino all'esito del procedimento penale.
4. **DI DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica, nonché la comunicazione alla Regione Campania ed agli uffici interessati per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale
Direttore
Dott. Franco Nardone


ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
